



Richiesta di pagamento rateizzato provvedimenti IMU-TASI-TARI

Prot. Generale

Il/la sottoscritto/a:
nato/a il residente a
via n. Codice fiscale
Tel. n. E-mail

Per se stesso, ovvero,

In qualità di della società
con sede in via n.
Codice fiscale P. I.V.A.
Tel. n. E-mail

(segnare la voce che interessa)

- In riferimento agli avvisi di accertamento **IMU** emessi per gli anni
il cui ammontare complessivo è pari a €
- In riferimento agli avvisi di accertamento **TASI** emessi per gli anni
il cui ammontare complessivo è pari a €
- In riferimento agli avvisi di accertamento **TARI** emessi per gli anni
il cui ammontare complessivo è pari a €

CHIEDE

di poter assolvere al debito di cui sopra con versamento di n. rate.

Schio, li

FIRMA _____

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Preso atto dell'art. 1, commi 796, 798, 800, 801 e 802 della L. 160 del 27/12/2019, il contribuente può chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 72 (settantadue) rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 101,00 a € 500,00 fino a 4 (quattro) rate mensili;
- c) da € 501,00 a € 3.000,00 da 5 (cinque) a 12 (dodici) rate mensili;
- d) da € 3.001,00 a € 6.000,00 da 13 (tredici) a 24 (ventiquattro) rate mensili;
- e) da € 6.001,00 a € 20.000 da 25 (venticinque) e 36 (trentasei) rate mensili;
- f) oltre € 20.000,00 da 36 (trentasei) a 72 (settantadue) rate mensili.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 796, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 (settantadue) rate mensili;

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale;

Informativa per il trattamento dei dati personali (Privacy) ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016



Il Comune di Schio, in qualità di Titolare del Trattamento, informa che il trattamento dei suoi dati personali, forniti direttamente o a mezzo di persona da Lei incaricata, o che sono messi a disposizione del Comune da altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici, è finalizzato esclusivamente alle attività connesse all'applicazione dei tributi comunali.

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 (detto anche *GDPR General Data Protection Regulation*).

L'informativa completa sulla Privacy viene fornita con modalità telematica, consultando l'apposita sezione del sito internet del Comune (www.comune.schio.vi.it) e accedendo al menù Servizi e Uffici > Tributi > Informativa Privacy, e con modalità cartacea mediante visione e ritiro dell'apposito modulo presso gli uffici del Servizio Tributi, in via Pasini n. 45.